

Roma, li 31.V.90

Signor Segretario di Stato,

in relazione al problema del riconoscimento reciproco dei titoli di studio, cui si riferiscono i punti da 1 ad 8 del processo verbale siglato in Roma il 7 maggio 1990 al termine della III Sessione della Commissione mista italo-sammarinese prevista dall'Accordo del 28 aprile 1983 tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica italiana, ho l'onore di proporLe, a nome del Governo italiano, quanto segue:

1) Gli allievi della Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università degli Studi di San Marino, in appresso chiamata Scuola, che intendono chiedere la dichiarazione di riconoscimento in Italia del titolo di Dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola medesima, devono essere in possesso di laurea italiana in discipline storiche anche non afferenti a dipartimenti, corsi di laurea o facoltà di storia oppure di analogo titolo straniero riconosciuto equipollente da parte italiana all'atto dell'iscrizione alla Scuola.

Tale requisito deve essere appositamente indicato nel bando di concorso per l'ammissione alla Scuola.

2) Gli allievi attualmente iscritti alla Scuola per il triennio 1989-91, interessati ad ottenere la dichiarazione di riconoscimento in Italia, dovranno, ove non siano in possesso del predetto requisito, presentare ad una Università italiana, nelle forme previste della normativa vigente in Italia, richiesta di equipollenza del loro titolo di ammissione alla Scuola entro il 31 luglio 1990.

./.

S.E. Gabriele GATTI
Segretario di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica di San Marino

SAN MARINO

Al Ministro degli Affari Esteri

3) La durata degli studi per ottenere il titolo finale presso la Scuola sarà non inferiore a tre anni.

4) Il numero dei titoli finali rilasciati dalla Scuola che potranno essere riconosciuti in Italia è fissato in sette per anno solare a partire dal 1991 incluso.

5) Nei confronti degli uditori della Scuola non potrà essere effettuato alcun riconoscimento.

6) La Repubblica italiana non riconoscerà titoli stranieri eventualmente dichiarati equipollenti, dalla Repubblica di San Marino, al titolo rilasciato dalla Scuola.

7) Gli interessati, per ottenere la dichiarazione di riconoscimento in Italia del titolo rilasciato dalla Scuola dovranno inoltrare, per il tramite della competente Rappresentanza diplomatica italiana, apposita domanda al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- titolo finale rilasciato dalla Scuola;
- Laurea italiana o titolo straniero riconosciuto equipollente in Italia all'atto dell'iscrizione alla Scuola (vedi punto 2);
- bando di concorso per l'ammissione alla Scuola;
- eventuale altra documentazione amministrativa prevista dalle norme vigenti in Italia.

8) La dichiarazione di riconoscimento di cui al precedente punto 7 sarà rilasciata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica esclusivamente sulla base dell'accertamento della congruità della documentazione esibita.

Se il Governo della Repubblica di San Marino concorda su quanto precede, la presente lettera e la risposta dell'Eccellenza Vostra costituiranno uno Scambio di Note integrativo quale previsto dall'art.2 dell'Accordo sopraccitato, scambio di note che produrrà effetti, a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla data in cui l'Italia e San Marino si saranno reciprocamente comunicato il completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Colgo l'occasione per rinnovarLe, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

F. De Michelis



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

San Marino, 31 Maggio 1990

prot. n. 532/DD/6

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera dell'Eccellenza Vostra in data odierna del seguente tenore:

"Signor Segretario di Stato,

in relazione al problema del riconoscimento reciproco dei titoli di studio, cui si riferiscono i punti da 1 ad 8 del processo verbale siglato in Roma il 7 Maggio 1990 al termine della III Sessione della Commissione mista italo-sammarinese prevista dall'Accordo del 28 Aprile 1983 tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica italiana, ho l'onore di proporre, a nome del Governo italiano, quanto segue:

1) Gli allievi della Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università degli Studi di San Marino, in appresso chiamata Scuola, che intendono chiedere la dichiarazione di riconoscimento in Italia del titolo di Dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola medesima, devono essere in possesso di laurea italiana in discipline storiche anche non afferenti a dipartimenti, corsi di laurea o facoltà di storia oppure di analogo titolo straniero riconosciuto equipollente da parte italiana all'atto dell'iscrizione alla Scuola.

Tale requisito deve essere appositamente indicato nel bando di concorso per l'ammissione alla Scuola.

2) Gli allievi attualmente iscritti alla Scuola per il triennio 1989-91, interessati ad ottenere la dichiarazione di riconoscimento in Italia, dovranno, ove non siano in possesso del predetto requisito, presentare ad una Università italiana, nelle forme previste dalla normativa vigente in Italia, richiesta di equipollenza del loro titolo di ammissione alla Scuola entro il 31 Luglio 1990.

3) La durata degli studi per ottenere il titolo finale presso la Scuola sarà non inferiore a tre anni.

4) Il numero dei titoli finali rilasciati dalla Scuola che potranno essere riconosciuti in Italia è fissato in sette per anno solare a partire dal 1991 incluso.

5) Nei confronti degli uditori della Scuola non potrà essere effettuato alcun riconoscimento.

Sua Eccellenza

Gianni De Michelis

Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

R O M A



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

- 2 -

6) La Repubblica italiana non riconoscerà titoli stranieri eventualmente dichiarati equipollenti, dalla Repubblica di San Marino, al titolo rilasciato dalla Scuola.

7) Gli interessati, per ottenere la dichiarazione di riconoscimento in Italia del titolo rilasciato dalla Scuola dovranno inoltrare, per il tramite della competente Rappresentanza diplomatica italiana, apposita domanda al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- titolo finale rilasciato dalla Scuola;
- Laurea italiana o titolo straniero riconosciuto equipollente in Italia all'atto dell'iscrizione alla Scuola (vedi punto 2);
- bando di concorso per l'ammissione alla Scuola;
- eventuale altra documentazione amministrativa prevista dalle norme vigenti in Italia.

8) La dichiarazione di riconoscimento di cui al precedente punto 7 sarà rilasciata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica esclusivamente sulla base dell'accertamento della congruità della documentazione esibita.

Se il Governo della Repubblica di San Marino concorda su quanto precede, la presente lettera e la risposta dell'Eccellenza Vostra costituiranno uno Scambio di Note integrativo quale previsto dall'art. 2 dell'Accordo sopracitato, scambio di note che produrrà effetti, a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla data in cui l'Italia e San Marino si saranno reciprocamente comunicato il completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Colgo l'occasione per rinnovarLe, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di comunicare all'Eccellenza Vostra che il Governo della Repubblica di San Marino è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
(Gabriele Gatti)